REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2026

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta con *Trichoderma reesei* CBS 126897 come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe e all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta con *Trichoderma reesei* CBS 126897 come additivo per mangimi destinati a uccelli ornamentali, suinetti lattanti e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione: AB Enzymes Finland Oy) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 292/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Un preparato di 6-fitasi prodotta con *Trichoderma reesei* CBS 126897 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 292/2014 della Commissione ([2]) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.

(3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta con *Trichoderma reesei* CBS 126897 come additivo per mangimi destinati a pollame (esclusi i volatili ovaioli), volatili ovaioli, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 tale domanda riguardava anche l'autorizzazione di un nuovo uso dello stesso preparato come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti, altre specie suine e uccelli ornamentali, e conteneva la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Nel parere del 6 maggio 2025 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle attuali condizioni d'uso autorizzate e considerando che la fabbricazione e la composizione dell'additivo non hanno subito modifiche sostanziali, il preparato di 6-fitasi prodotta con *Trichoderma reesei* CBS 126897 continua a essere sicuro per il pollame, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso e le scrofe, nonché per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è sicuro per gli uccelli ornamentali a 2 500 FTU/kg di mangime completo e per i suinetti lattanti e altre specie suine a 1 750 FTU/kg di mangime completo. L'estensione dell'uso a queste specie è sicura per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha altresì concluso che il preparato in tutte le sue forme dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e qualsiasi esposizione per inalazione dovrebbe essere considerata rischiosa. Tuttavia le forme solide sono esenti da polvere e l'esposizione degli utilizzatori per inalazione è improbabile. Non è possibile giungere a conclusioni sulla possibilità che le diverse formulazioni siano irritanti per la pelle e per gli occhi o sensibilizzanti della pelle. L'Autorità ha indicato che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale che inciderebbe sull'efficacia degli additivi. Ha pertanto concluso che nel contesto del rinnovo dell'autorizzazione non è

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 292/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 126897) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione ROAL Oy) (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 90, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/292/oj).

([3]) *EFSA Journal*. 2025;23:e9463. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9463.